

Rapporto al messaggio 3366

Della Commissione della legislazione il messaggio 11 ottobre 1988
concernente la modificazione dell'art. 416 cpv. 1 del Codice di procedura civile
del 17 febbraio 1971

A. Il prossimo 1. gennaio 1989 entrerà in vigore la legge federale 18 marzo 1988 che modifica il titolo decimo del Codice delle obbligazioni sul contratto di lavoro.

In particolare sarà modificato il cpv. 2 dell' art. 343 che avrà quindi il seguente tenore:

"I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi ventimila franchi: il valore litigioso è determinato dall' ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali."

La novità sta nel valore litigioso delle controversie per le quali si deve prevedere una procedura semplice e rapida.

B. Questa disposizione è in vigore dal 1.1.1972. Il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967 relativo alla revisione del contratto di lavoro sfociato nella legge 26 giugno 1971, a proposito di quest' articolo, indicava che vi erano state molte e divergenti discussioni fra le organizzazioni interpellate nella procedura di consultazione quanto al valore massimo per l' applicabilità di questa procedura. Il messaggio proponeva un limite massimo di fr. 3'000.--, mentre il Parlamento vota l' articolo portando tale valore a fr. 5'000.--.

E così è rimasto fino ad oggi.

C. Nel Codice di procedura civile cantonale le controversie dipendenti dal contratto di lavoro sono regolate dagli articoli 416-417 se hanno un valore superiore a fr. 1'000.-- e fino ad un valore di fr. 8'000.-- (dal 1.1.1988).

Per valori inferiori a fr. 1'000.-- si ha la competenza dei Giudici di pace.

Oltre a fr. 8'000.-- si deve far capo alla procedura ordinaria.

Ricordiamo che la procedura di cui agli art. 416 e ss. CPC prevede che il Giudice abbia a convocare le parti anche per sola richiesta orale di un istante; che si applica la massima ufficiale secondo cui il Giudice accerta i fatti d' ufficio, indipendentemente dalle offerte di prove delle parti; che è possibile essere rappresentati da avvocati e sindacalisti; che c' è la possibilità di disgiungere la controversia sul salario da eventuali domande riconvenzionali ed inoltre che l' attore può esigere subito la somma attribuita dal Giudice, indipendentemente da possibili compensazioni ma solo nella misura della quota impignorabile del salario.

La procedura è esente da tasse di giustizia, salvo per i casi di procedura temeraria: possono essere attribuite delle ripetibili.

D. Davanti al Gran Consiglio è pendente una iniziativa Donadini del 1981 con la quale si chiedeva di aumentare l' importo massimo di applicabilità della procedura di cui agli art. 416 e ss. CPC, senza indicare in quale misura, ma facendo presente che il rincaro dal 1.1.1972 era stato del 50% circa.

Come già detto più sopra dal 1.1.1988 il valore litigioso massimo è stato portato nel nostro Codice di procedura civile, da fr. 5'000.-- a fr. 8'000.--. L' iniziativa Donadini può quindi considerarsi evasa.

E. Ora il legislatore federale, nell' ambito della modifica del CO sul contratto di lavoro tendente a meglio proteggere le parti delle disdette abusive, ci impone di portare questo valore litigioso a fr. 20'000.--. Di conseguenza, con il messaggio n. 3366, il CdS propone di modificare l' art. 416 cpv. 1 CPC portando il valore delle azioni derivanti dal contratto di lavoro soggette alla procedura semplice e rapida da fr. 8'000.-- a fr. 20'000.--, in applicazione del diritto federale.

Gli altri articoli della procedura non vengono modificati perché, sulla carta almeno, questa procedura garantisce la dovuta semplicità e rapidità.

Altra cosa è la sua applicazione pratica, almeno in alcune Preture del Cantone.

La Commissione della legislazione aderisce al messaggio del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Giuliano Pozzoli, relatore

Agustoni - Bacciarini - Ballabio - Bianchi -

Bizzozero - Brioschi - Canevascini -

Catenazzi - Cereda - Ferrari M. - Lepori A. -

Lepori Bonetti - Simoneschi-Cortesi -

Valsangiacomo.